COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI (NATURALI, DIDATTICI, CONDIVISI)

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 10/04/2015

INDICE

Art. 1 – Finalità dell'orto

Art. 2 - Individuazione del soggetto gestore

Art. 3 – Requisiti e regole per l'assegnazione

Art. 4 – Presentazione della domanda

Art. 5 – L' Assemblea degli assegnatari

Art. 6 – Comitato dell'orto

Art. 7 – Il Presidente

Art. 8 – Modalità e durata dell'assegnazione

Art. 9 – Norme sulla coltivazione

Art. 10 – Danni

Art. 11 – Cambio di lotti

Art. 12 – Revoca dell'assegnazione e decadenza

Art. 13 – Doveri del comune

Art. 14 - Doveri dell'assegnatario

Art. 15 – Forniture

Art. 16 – Gestione sociale ed economica

Art. 17 - Vigilanza e controllo

Art. 18 – Modifiche al regolamento

Art. 19 – Entrata in vigore

ART. 1 – FINALITA' DELL'ORTO

Il presente Regolamento disciplina i modi di attribuzione e di gestione degli orti sociali del Comune di Castelfranco Emilia per l'autoconsumo degli assegnatari.
L'orto è un'area comune e comunale collocata in siti specificamente individuati dall'Amministrazione comunale. E' un luogo di socializzazione, di armonia e condivisione.
Attraverso l'assegnazione degli orti sociali, l'Amministrazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzare gli spazi di verde pubblico sottraendoli al degrado ed alla marginalità ed attribuendo loro la qualità di "aree a destinazione agricola", contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
- sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione ed il presidio sociale;
- insegnare e diffondere tecniche di coltivazione biologico-naturali senza l'uso di pesticidi;
- sostenere la produzione alimentare stagionale, naturale e biologica;
- sostenere la conservazione di sementi e la riproduzione di piante ortive tradizionali;
- favorire attività didattiche nei confronti dei giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale).

Il terreno sarà suddiviso in porzioni che saranno affidate gratuitamente ai cittadini maggiorenni residenti a Castelfranco Emilia che ne facciano richiesta, iscritti all'albo dei volontari del Comune di Castelfranco Emilia, in forma individuale o in gruppo di cui venga comunque indicato il soggetto responsabile. Nel tempo, il terreno dovrà aumentare la fertilità attraverso pratiche di coltivazione naturale con filosofie come la permacultura, la sinergia e la biodinamica.
Organizzando percorsi didattici, sarà utilizzato anche come aula "verde" per gli studenti e i visitatori. Una parte dell'orto sarà assegnata agli istituti comprensivi del territorio per le finalità didattiche inserite nel piano dell'offerta formativa. Le visite didattiche e le attività potranno coinvolgere anche gli assegnatari.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

L'Amministrazione comunale, tramite apposito avviso, procede a cadenza triennale all'individuazione dell'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato a cui affidare la gestione degli orti sociali, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Detto avviso dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per un termine non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi.
Le associazioni/organizzazioni interessate alla gestione degli orti sociali dovranno presentare – in forma singola o aggregata - apposita istanza, corredata di una proposta progettuale.
Le proposte progettuali saranno esaminate alla luce di alcuni criteri generali:

- l'innovazione nella metodologia di coltivazione, con particolare riguardo a tecniche di colture biologiche e sinergiche;
- la presenza, nella progettualità, di proposte di particolare interesse per le sinergie che potranno essere assicurate nel collegamento con i servizi/ interventi svolti nelle scuole e nei servizi educativi durante l'anno scolastico;
- l'apporto quanti/qualitativo dell'attività di volontariato;
- la sostenibilità organizzativa ed economica del progetto;
- la previsione di azioni volte a diffondere, tramite momenti conoscitivi aperti alla cittadinanza, buone pratiche di coltivazione e le opportunità offerte dagli orti sociali.

La valutazione della proposte sarà effettuata da apposita Commissione tecnica comunale, nella cui composizione dovrà essere garantita la multidisciplinarità.
La Commissione individuerà un'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato

per ciascuna area del territorio destinata a orti sociali, se presenti in numero sufficiente; in caso contrario, l'Amministrazione si riserva di rimettere a un'associazione/organizzazione la gestione più aree.

ART. 3 – REQUISITI E REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE

Il terreno sarà diviso in aiuole larghe 120 cm e lunghe fino a 5 metri. L'unità ortiva è costituita da quattro aiuole adiacenti.
Ogni richiedente dovrà necessariamente:

- risiedere a Castelfranco Emilia ed essere maggiorenne;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;
- presentare per iscritto domanda di assegnazione su apposito modulo;
- sottoscrivere l'accettazione delle norme del presente regolamento.

L'assegnatario deve essere iscritto all'Albo dei volontari singoli del Comune di Castelfranco Emilia.
Nel caso in cui permanga la disponibilità di orti dopo le assegnazioni, il Comitato dell'orto potrà effettuare l'assegnazione anche in corso d'anno.
Non si potrà procedere a più di un'assegnazione nell'ambito del medesimo nucleo familiare, anagraficamente individuato.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il soggetto gestore di cui al precedente art. 2 rende nota la possibilità di presentare domanda di assegnazione tramite apposito avviso, di cui dovrà essere data idonea pubblicità, anche tramite il sito istituzionale del Comune.
L'interessato/a dovrà presentare domanda scritta di assegnazione al Presidente del Comitato dell'orto, personalmente o a mezzo posta presso la sede dell'associazione individuata dall'Amministrazione comunale, unitamente alla domanda di inserimento all'interno dell'Albo dei volontari singoli del Comune di Castelfranco Emilia. Tale domanda archiviata in ordine temporale, costituisce titolo per creare la lista di attesa.

ART. 5 – L' ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari. L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno in sessione ordinaria.
Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità, su richiesta di un quarto degli assegnatari o dalla metà dei componenti del Comitato dell'orto o dei soggetti rappresentanti l'Associazione/Organizzazione di cui al precedente art. 2 o l'Amministrazione comunale.
La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato dell'orto, per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari; deve contenere l'ordine del giorno ed essere portata a conoscenza dell'Amministrazione comunale.
La convocazione deve essere affissa all'interno delle zone ortive almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.
Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare tutti i cittadini del Comune, che non hanno però diritto di voto.
Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli assegnatari. La seduta di seconda convocazione è valida purché intervengano almeno un terzo degli assegnatari.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte con la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
Le sedute dell'Assemblea sono verbalizzate a cura di un segretario individuato nell'ambito dell'Assemblea stessa.
L' Assemblea ha le seguenti funzioni:

a) elegge il Comitato dell'orto;
b) approva il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell'area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali;
c) discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) stabilisce la quota che gli assegnatari devono versare per il pagamento delle utenze e per le altre necessità della zona ortiva;
e) costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato dell'orto per la conduzione della zona ortiva e/o delle iniziative sociali (sarà compito del Comitato coordinare questi gruppi).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dall'assegnatario più anziano d'età.

ART. 6 – COMITATO DELL'ORTO

E' l'organo di gestione della zona ortiva composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Resta in carica un anno ed è rieleggibile; è eletto dall'Assemblea degli assegnatari con voto palese. Il voto può essere segreto quando richiesto da un quinto dei presenti.
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) valuta le domande presentate dai cittadini per l'assegnazione degli orti e provvede all'assegnazione in ordine cronologico di ricezione;
b) elegge il presidente del Comitato (ove opportuno anche un Vice Presidente) e l'Amministratore;
c) presenta all'Assemblea degli assegnatari il bilancio preventivo, consuntivo e il programma di attività annuale;
d) vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche all'Amministrazione comunale;
e) promuove la socializzazione tra gli assegnatari e con la cittadinanza;
f) garantisce l'attuazione dei programmi e degli intendimenti dell'Assemblea degli assegnatari;
g) cura l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione e manutenzione della zona ortiva.

Sarà cura del Comitato dell'orto relazionare per iscritto all'Amministrazione comunale sull'andamento della gestione, almeno in concomitanza con gli adempimenti di cui alla precedente lettera c) e, comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.
Le sedute del Comitato sono verbalizzate a cura di un segretario individuato nell'ambito del Comitato stesso. Le attività di verbalizzazione sono svolte da un dipendente comunale all'uopo individuato qualora siano in trattazione punti relativi alla lettera a).

ART. 7 – IL PRESIDENTE

E' l'organo rappresentativo della zona ortiva. E' eletto in seno al Comitato dell'orto al momento del suo insediamento. Resta in carica un anno ed è rieleggibile.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca, presiede e firma gli atti del Comitato dell'orto;
b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
c) è il referente nei confronti delle istituzioni relativamente alla zona ortiva.

ART. 8 – MODALITA' E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione ha validità triennale ed è collegata all'assegnazione all'Associazione/Organizzazione individuata dal Comune di Castelfranco Emilia. Ogni assegnatario può autonomamente disdire l'assegnazione con un preavviso minimo di tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e fatta salva l'eventuale revoca disposta dal Comitato dell'orto ai sensi del successivo art. 12.
In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per assegnatario.
Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione.
Allo scadere dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

ART. 9 – NORME SULLA COLTIVAZIONE

La tecnica principale sarà quella del non fare, non usare, non consumare. Il bosco e i prati naturali sono il nostro riferimento. Il terreno non dovrà essere lavorato. Non si asportano dal terreno le radici delle piante, tranne quelle utilizzate per il cibo e quelle infestanti che si riproducono attraverso rizoma.
Il terreno dovrà sempre rimanere coperto con erbe spontanee, foglie, erba falciata, paglia e residui di colture. Si utilizzeranno sementi autoprodotte o biologiche o coltivate su terreni naturali: è fatto divieto usare sementi trattate o conciate con prodotti di sintesi. Le semine e i trapianti saranno effettuati secondo le stagioni, evitando forzature. La crescita delle piante avverrà in maniera armoniosa.
Non si dovranno usare prodotti di sintesi derivati dal petrolio come concimi chimici, diserbanti, insetticidi, esche avvelenate, antimuffe, carburanti e teli in plastica.
Per evitarne il compattamento le aiuole non dovranno essere calpestate. I sentieri, larghi 50 cm, saranno utilizzati per tutte le operazioni di semina, trapianto, piantumazione, diserbo e raccolta. Per limitare fin dall'inizio la crescita delle erbe spontanee, i sentieri e le aiuole potranno essere coperti anche con cartone di recupero non stampato.
In ogni aiuola, come in un prato, dovranno essere presenti almeno tre diversi tipi di ortaggi, piante officinali, aromatiche e fiori. La biodiversità e la consociazione creano le premesse per evitare le patologie e i successivi interventi di riequilibrio.
Quando necessari, eventuali interventi dovranno essere fatti con prodotti biodinamici (macerati, decotti, preparati, ecc…). Una parte del prodotto coltivato andrà condiviso con gli altri abitanti dell'orto: formiche, lumache, arvicole, grilli talpa, cavallette, afidi, talpe, lombrichi, ricci, bisce, uccelli, coccinelle, farfalle, ecc.

ART. 10 – DANNI

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta, pertanto, manlevato da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal Comitato dell'orto con

riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

ART. 11 – CAMBIO DI LOTTI

Non è consentita la richiesta di cambio di lotto. Qualora l'assegnatario desideri cambiare il lotto assegnatogli dovrà rinunciare per iscritto al lotto avuto in assegnazione e formulare nuova domanda. Detta domanda sarà valutata entro quindici giorni dalla rinuncia qualora vi siano orti disponibili. È consentito lo scambio tra gli assegnatari previa condivisione con il Comitato dell'orto.

ART. 12 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E DECADENZA

La revoca dall'assegnazione avviene per morte o rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata al Comitato dell'orto o per prolungata assenza (secondo i criteri stabiliti dal Comitato) e/o incuria. Il Comitato dell'orto revoca l'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente regolamento.
La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario, che può ricorrere nei confronti del Comitato dell'orto entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente. Se non viene presentato entro il termine stabilito, oppure se viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.
L'assegnatario che cessa per qualsiasi motivo l'attività deve lasciare il terreno sgombro da qualsivoglia materiale e nulla può essere richiesto a titolo di indennizzo.
In caso d'inadempienza vi provvederà l'Associazione/Organizzazione di cui al precedente art. 2, con spese a carico dell'inadempiente.
La decadenza immediata dall'assegnazione è pronunciata nei seguenti casi:

- cessione a terzi del lotto;
- vendita del raccolto;
- utilizzo di prodotti chimici di qualunque natura;
- trasferimento di residenza fuori dal territorio della municipalità.

ART. 13 – DOVERI DEL COMUNE

Il Comune, realizzando la zona ortiva, deve provvedere a dotare la stessa delle attrezzature necessarie: delimitazione, impianto idrico, recinzione e cancellate.
Rimane in carico all'Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria delle aree ortive, come la sostituzione degli elementi di cancellata o la riparazione dell'impianto idrico.
Il Comune concede il terreno per il tempo definito dal bando di assegnazione ma, con un preavviso di sei mesi, potrà ridefinire le finalità del terreno assegnato con l'impegno a trovare una posizione analoga.

ART. 14 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

Oltre a tutti i doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del C.C., all'assegnatario è fatto divieto:

a) di erigere baracche, **recinzioni** o altre strutture o serre;
b) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente; l'impiego dei

pesticidi (anche quelli approvati dal disciplinare biologico, ad esempio il "verderame") è da considerarsi vietato;

c) di vendere i prodotti;
d) di raccogliere prodotti da orti non assegnatigli;
e) di usare contenitori di raccolta per liquidi e per concimi allo stato liquido;
f) di erigere canne o paletti destinati a sostegno delle colture oltre i due metri dal suolo;
g) di allevare o tenere sul lotto assegnato animali domestici o di bassa corte (cani, gatti, conigli, galline, ecc.);
h) di coltivare o piantumare piante di qualsiasi tipo (alberi, viti, arbusti, ecc.);
i) di mettere reti, pietre, lamiere, legni, fili di ferro e qualunque altro manufatto che non sia stato previsto dall'Amministrazione Comunale.

L'assegnatario è responsabile delle persone, visitatori e/o familiari, che accedono all'orto.
L'assegnatario si impegna a mantenere ordinato e pulito il proprio orto nonché le parti a uso comune (viottoli, locale degli attrezzi, irrigazione, ecc.), secondo un programma di turnazione concordato con il Comitato dell'orto. Qualora venga a mancare la collaborazione di uno o più assegnatari, il Comitato è autorizzato a fare eseguire i lavori necessari e la relativa spesa verrà addebitata all'assegnatario o agli assegnatari inadempienti. In mancanza di pagamento entro 30 giorni vi è la revoca dell'assegnazione dell'orto.

ART. 15 – FORNITURE

L'area ortiva è dotata di un impianto idrico necessario per il suo innaffiamento. Ogni assegnatario dovrà concorrere per il suo corretto uso in modo da eliminare qualsiasi spreco d'acqua.
Il Comitato dell'orto regola secondo le indicazioni dell'assemblea le erogazioni di acqua.
Un oculato uso dell'acqua crea le premesse di una crescita equilibrata delle piante, evitando l'insorgere di muffe o l'aggressione degli insetti: l'acqua dovrà essere utilizzata principalmente nella fase del trapianto e, quando necessario, dopo la semina. Durante il trapianto estivo è consigliata l'infardazzatura delle radici. Solo nel caso di scarsità di piogge, durante lo sviluppo delle piante, s'irrigherà il terreno poche volte ma abbondantemente.
Se richiesto dall'amministrazione, il costo dell'acqua fornita sarà suddiviso tra gli assegnatari in parti uguali a cura del Comitato dell'orto.

ART. 16 – GESTIONE SOCIALE ED ECONOMICA

Il patrimonio dell'orto è la fertilità del terreno e la biodiversità delle piante coltivate.
Il criterio guida della gestione delle zone ortive è quello dell'autofinanziamento.
Ogni assegnatario, per accedere all'orto, dovrà essere in regola con l'iscrizione all'Associazione/Organizzazione di cui al precedente art. 2 e avere versato gli eventuali contributi richiesti dall'Associazione/Organizzazione medesima, finalizzati esclusivamente a coprire:

- l'iscrizione annuale all'Associazione/Organizzazione;
- la quota annuale di riparto delle eventuali spese (che viene deliberata annualmente dall'Assemblea degli assegnatari e potrà servire a coprire ogni spesa inerente la gestione dell'area ortiva).

Non sono comprese le spese di acquisto di semi e piante, l'irrigazione, la realizzazione dei sistemi di supporto delle piante.
Le dimissioni dell'assegnatario non danno alcun titolo a rimborsi del contributo di iscrizione e a liquidazione patrimoniale.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare adempimento delle attività oggetto del presente Regolamento. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto gestore di cui al precedente art. 2 di esibire tutti gli atti e i documenti di cui l'Istituzione facesse motivata richiesta.

ART. 18 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti comunali e alle disposizioni di legge vigenti.